

**Chiarimenti sul decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018 (Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.221)**

### **Esclusioni**

In linea con quanto proposto dalla Commissione Europea in sede di sviluppo dei Criteri Ecolabel UE per i prodotti finanziari<sup>1</sup>, è fatto divieto di accedere allo schema "Made Green in Italy" a prodotti e servizi afferenti ai seguenti settori: fabbricazione di armi e munizioni (ATECO C25.4), fabbricazione di veicoli militari da combattimento (ATECO C30.4) e industria del tabacco (ATECO C12, esclusa coltivazione e lavorazione preliminare).

Alla luce delle suddette clausole di esclusione, qualora si intendesse intraprendere un percorso di sviluppo di nuove RCP si raccomanda di verificarne la fattibilità con il Ministero preliminarmente all'avvio dei lavori, onde evitare di vedersi non approvata la categoria al termine di tale percorso.

### **Richiesta di adesione allo schema per prodotto "medi"**

L'adesione allo schema Made Green in Italy può essere richiesto da una singola Azienda con riferimento ad uno o più prodotti presenti sul mercato, identificati da un preciso nome commerciale.

E' possibile riportare nella medesima DIAP (Dichiarazione di Impatto Ambientale di Prodotto) più prodotti equivalenti (ovvero afferenti tutti al medesimo prodotto rappresentativo), singolarmente o come media, se gli impatti ambientali dei singoli prodotti rispetto al punteggio singolo (ottenuto come somma dei risultati pesati delle tre categorie d'impatto più rilevanti) non variano di  $\pm 10\%$  e se comunque questi ricadono tutti nella medesima classe prestazionale.

Ogni prodotto per cui si richiede l'adesione allo schema del Made Green in Italy dovrà riportare il logo sulla confezione e dovrà rimandare alla propria DIAP, sia essa specifica o condivisa con più prodotti equivalenti.

### **Verifica annuale di mantenimento**

Nel periodo di validità della DIAP, con cadenza annuale è necessario verificare che gli impatti del/i prodotto/i coperti da DIAP non abbia/no subito variazioni tali da comportare un cambio di classe prestazionale. Durante il periodo di validità, il controllo di sorveglianza può essere eseguito autonomamente dall'organizzazione in conformità alle procedure interne di follow-up stabilite (e verificate dall'Organismo di Certificazione accreditato) inizialmente.

L'aggiornamento dello studio alla base della DIAP può essere condotto limitatamente ai processi emersi come più rilevanti (ovvero che cumulativamente contribuiscono ad almeno l'80% dell'impatto complessivo) per le tre categorie d'impatto più rilevanti identificate dalle RCP.

---

<sup>1</sup> *Konstantas Antonios Faraca Giorgia, Dodd Nicholas, Kofoworola Oyeshola, Boyano Alicia, Oliver Wolf, Alessi Lucia, Ossola Elisa, Development of EU Ecolabel criteria for Retail Financial Products - Technical Report 4.0: Draft proposal for the product scope and criteria, JRC European Commission, 2021.*

Nel caso l'impronta ambientale del prodotto passi da classe B ad A resta a libera discrezione dell'Azienda l'aggiornamento della DIAP pubblica. Nel caso di un peggioramento delle performance ambientali è necessario:

1. Aggiornare la DIAP pubblica, nel caso il prodotto passi da Classe A e B, oppure
2. Ritirare la DIAP pubblica, nel caso il prodotto passi da classe B a C.

In ogni caso in cui si presenti la volontà o la necessità di aggiornare la DIAP (e lo studio di valutazione di impronta ambientale sottostante) è necessaria la verifica da parte dell'Organismo di Certificazione.

### **Regole per l'apposizione del logo sul prodotto**

Per i prodotti destinati al consumatore finale e i prodotti intermedi dotati di packaging vale quanto già previsto dal regolamento Made Green in Italy con decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018 e dal Manuale di utilizzo del logo e per la comunicazione dei risultati nell'ambito dello Schema "Made Green in Italy".

Per i prodotti intermedi privi di packaging è possibile andare in deroga a quanto previsto dal regolamento circa l'obbligo di apporre il logo sul prodotto. In questo caso è possibile individuare altri strumenti, quali pubblicazioni di carattere non scientifico (ad esempio brochure, lettere d'informazione, dépliant, etc.) o materiali aziendali (ad esempio carta da lettere, buste, stampati commerciali, monografie aziendali, pubblicità, stand, strutture aziendali mobili o permanenti), purché questi strumenti di comunicazione vengano concordati con il Gestore dello Schema e siano accompagnati da un riferimento chiaro e visibile relativo al prodotto a cui il logo fa riferimento, al fine di garantire la comunicazione al cliente.

In ogni caso, è sempre fatto divieto di apporre il logo su prodotti diversi da quelli che ne hanno ottenuto la concessione d'uso (es. non è possibile apporre il logo su un prodotto destinato al consumatore finale se il logo fa riferimento ad una o più materie prime da cui è derivato).